

VERBALE DI ACCORDO

Tra

Associazione Piccole Industrie di Pescara Chieti– API PESCARA-CHIETI

E

CGIL Segreteria Provinciale di CHIETI
CISL Segreteria Provinciale di CHIETI
UIL Segreteria Provinciale di CHIETI

Premesso

Che le parti firmatarie del presente accordo intendono garantire un sostegno effettivo allo sviluppo delle PMI con il fine di migliorare il sistema relazionale fra le Parti;
che con la circolare n.3/E del 14 Febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dell'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art.53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

Convengono quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confapi nella Provincia di Chieti sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 Febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2008 - 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale), erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2008-2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Chieti.

Le imprese e le OO.SS informeranno la rispettiva RSU/RSA e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Il contenuto della presente intesa è sussidiario e cedevole rispetto a quanto previsto in altri accordi aziendali o pluriaziendali.

CHIETI addì 18 APRILE 2011

Letto, confermato e sottoscritto.

API PESCARA-CHIETI

CGIL CHIETI

CISL CHIETI

UIL CHIETI